

<p style="text-align: center;">CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA</p>

Prot. n. 559/C.26111.10089.D(7)2 del 22 giugno 2000

Oggetto: Regolamentazione dei servizi di trasporto valori

La recrudescenza del fenomeno delle rapine perpetrate in danno di furgoni portavalori, che negli ultimi tempi si sono contraddistinte per l'efferatezza delle modalità di svolgimento, impone all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di porre in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fornire una concreta risposta al fenomeno. La presente direttiva ha quindi lo scopo di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla opportunità di verificare l'efficacia dei sistemi di difesa passiva impiegati da ciascun istituto di vigilanza privata e, soprattutto, sulla necessità che vengano individuati nuovi moduli operativi e conseguentemente imposte più idonee prescrizioni, tali da garantire quel necessario livello di sicurezza in più occasioni sollecitati anche dagli operatori del settore.

Preliminarmente si ritiene di dover ribadire il contenuto della circolare telegrafica n. 123/A1/130A/32/99 del 10 dicembre 1999, con la quale è stata tra l'altro sottolineata la necessità di limitare, ove possibile, i trasferimenti di denaro, previ accordi con i responsabili dei servizi postali e bancari. Per i casi in cui è invece indispensabile il ricorso alla movimentazione di somme di denaro, si richiamano le disposizioni già impartite con Circolari n. 10.7024.10089.D (1) del 23.11.1982, n. 559/C.119.10089.D (10) bis del 25.6.1991 e n. 559/C.8319.10089.D.1 del 6.7.1994.

Ciò premesso, si ritiene ora indispensabile individuare criteri univoci sulla base dei quali le SS.LL. vorranno rielaborare i regolamenti per i servizi di vigilanza privata in modo da uniformare le disposizioni in materia nelle diverse zone del territorio nazionale.

Per quel che concerne, poi, l'introduzione di nuovi e più efficaci moduli operativi nello svolgimento di quella particolare tipologia di vigilanza privata che è il trasporto valori, si rappresenta che i competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza hanno svolto una approfondita analisi del fenomeno nel suo complesso, tesa a verificare se l'introduzione nello svolgimento dei servizi in parola delle più avanzate tecnologie nel campo dei sistemi di sicurezza passiva, recentemente introdotte sul mercato nazionale ed internazionale, renda possibile una revisione dei criteri e dei principi che sino ad oggi sono stati posti alla base delle determinazioni questorili in materia di regolamentazione dei servizi di vigilanza privata.

In altri termini, il dettagliato esame delle modalità esecutive delle sanguinose rapine compiute nei confronti di alcuni istituti di vigilanza – che peraltro vantavano una lunga esperienza nel settore del trasporto valori – ha sostanzialmente dimostrato che il numero delle guardie giurate impiegate in ogni singolo servizio e l'equipaggiamento delle stesse (armi corte o lunghe, giubbotti anti-proiettili, collegamenti radio ecc.) non rappresentano più un fattore di deterrenza sufficiente ad evitare le aggressioni. Tale constatazione deve quindi dare spazio ad una linea di condotta che incentivi al massimo il ricorso ad apparati e sistemi di sicurezza passiva, offerti dalla moderna tecnologia, ideati appunto per vanificare gli esiti delle azioni

criminali o comunque per dissuadere completamente dal mettere in atto azioni delittuose, poiché il costo ed i rischi connessi non potrebbero mai essere appaganti per la criminalità.

La nuova strategia operativa dei servizi di vigilanza privata non dovrà più ricadere, allora, nella spirale della rincorsa al potenziamento dei mezzi di difesa, come ad esempio l'impiego di un sempre maggior numero di armi particolari giurate, la dotazione di armi lunghe ovvero l'utilizzo di più macchine di scorta al furgone blindato, poiché favorendo invece la moderna tecnologia, che in seguito verrà meglio illustrata, sarà legittimo attendersi una flessione dei conflitti a fuoco e delle vittime non solo tra le guardie giurate, ma anche tra la cittadinanza e gli operatori delle forze dell'ordine eventualmente chiamati ad intervenire.

Le indicazioni che seguono prendono in considerazione principalmente, se non esclusivamente, quella particolare tipologia della vigilanza privata che va sotto il nome di "trasporto valori", che deve essere inteso esclusivamente come il trasferimento di denaro da un luogo all'altro, effettuato da un istituto di vigilanza, sul quale incombe sempre la responsabilità del servizio, svolto con veicoli appositamente allestiti e con a bordo una o più guardie particolari giurate dipendenti. Per chiarezza espositiva va comunque precisato che la tipologia di vigilanza privata appena illustrata non va confusa con l'attività comunemente denominata "scorta a valori" che invece è riferibile alla vigilanza svolta su beni di rilevante valore economico, escluso il denaro, per la quale non si richiede necessariamente l'utilizzazione di mezzi di trasporto di proprietà dell'istituto di vigilanza.

Ciò premesso, prima di passare all'esame dei contenuti minimi dei regolamenti di servizio che dovranno essere adottati dalle SS.LL., si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

Com'è noto, con circolare n. 559/C.8319.10089.D.1, del 6 luglio 1994, è stato previsto che i Questori possano autorizzare l'impiego di guardie particolari giurate e/o mezzi (auto o furgoni blindati) di altri istituti di vigilanza, anche se di province diverse. Nella stessa direttiva è stato precisato che tale autorizzazione può essere concessa per dimostrate situazioni di particolare contingenza dovute allo speciale aumento della domanda di servizi.

Un più attento esame della problematica impone ora di ritornare sull'argomento, precisando che la tipologia di vigilanza che più di ogni altra più in qualche modo giustificare una deroga al normale principio della non commistione di uomini e di mezzi tra istituti di vigilanza è proprio quella del "trasporto valori" e, pertanto, la necessità che vengano concesse tali autorizzazioni risiede proprio nell'esigenza di sicurezza del personale operante. Si tende in sostanza ad evitare che il titolare dell'istituto, per far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze di domanda dei servizi di trasporto valori, imponga alle proprie guardie particolari giurate lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario tali da prolungare se non raddoppiare il normale orario di servizio, facendo venir meno la necessaria lucidità e prontezza negli interventi. Di qui l'esigenza che si proceda con maggior favore ad autorizzare l'utilizzo di personale di altri istituti di vigilanza, sia della stessa che di altre province, tutte quelle volte che debba ragionevolmente ritenersi che l'imprenditore non si trovi nella condizione obiettiva di poter far fronte alle esigenze di lavoro assumendo nuovo personale, anche per servizi ripetitivi nel corso dell'anno. In tali circostanze le SS.LL. procederanno ad autorizzare tali servizi secondo le modalità individuate nelle circolari n. 10.7024.10089.D (1) del 23.11.1982 e n. 559/C.8319. 10089.D.1, del 6 luglio 1994, avendo cura di concordare, anche previe dirette intese, l'adozione dei provvedimenti in parola con il Questore od i Questori delle province nelle quali operano gli istituti di vigilanza del cui personale si richiede l'intervento.

Altro argomento che pure merita un cenno è quello degli accordi relativi al pagamento delle prestazioni di tali servizi che possono intercorrere tra i titolari degli istituti di vigilanza e gli utenti. Si è infatti avuto modo di accertare che va sempre più diffondendosi l'uso di concordare il pagamento delle prestazioni con il sistema cosiddetto "permillare": in altre parole il prezzo del servizio viene stabilito in proporzione alla somma trasportata. In tale ipotesi, ferma restando la libertà contrattuale tra le parti, si osserva che non possono essere accettate con dizioni di pagamento, come appunto quelle c.d. "permillari", che possano stravolgere il sistema delle tariffe approvate dai sigg. Prefetti ed in proposito si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 559/G.4770.10089.D(7) del 8.11.1999.

In base alle suesposte considerazioni si impartiscono le direttive che seguono.

Preliminarmente si ritiene necessario che venga svolto un accurato monitoraggio volto ad accertare l'idoneità dell'equipaggiamento tecnico-operativo delle guardie particolari giurate addette ai servizi (giubbotti antiproiettile, armamento, apparati radio ecc.), l'efficienza dei mezzi di trasporto nonché l'efficacia dei sistemi di protezione degli stessi.

Analogamente dovrà essere verificato il rispetto costante e puntuale delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei contratti integrativi locali, riguardanti l'aggiornamento professionale e l'addestramento delle guardie particolari giurate, con particolare riferimento alla capacità tecnica all'uso delle armi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge 28.5.1981, n. 286, che impone a tutti coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati di iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e di superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. Si ritiene quindi indispensabile che ciascuna guardia particolare giurata effettui, almeno con cadenza semestrale, esercitazioni di tiro con le armi utilizzate durante il servizio, di cui dovrà essere presa nota sul libretto di tiro con indicazione della data di effettuazione dell'esercitazione, del numero di colpi esplosivi ogni volta (almeno 30) e dei risultati conseguiti. La documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, compresi i libretti di tiro del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell'istituto di vigilanza privata, in modo da poter essere visionata dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Per quel che concerne il cosiddetto "rischio marciapiede", ossia il pericolo di assalti e rapine a danno delle guardie che provvedono a trasferire i plichi contenenti il denaro dal furgone ai locali del committente e viceversa, andrà prescritto che ogni guardia trasporti un solo plico o sacco o cassetta per volta, ciascuno dei quali non contenga mai somme di denaro superiori ai duecento milioni di lire. Le operazioni di carico e scarico inoltre dovranno essere espletate nel più breve tempo possibile e, comunque, il furgone portavalori non dovrà sostare presso il cliente oltre i quindici minuti circa.

In ordine alle prescrizioni minime da imporre per lo svolgimento dei servizi in argomento, si ritiene che le stesse potranno essere differenziate a seconda che il trasporto valori venga svolto secondo la metodologia tradizionale sino ad oggi approvata ovvero con l'utilizzo di apparecchiature e strumentazioni tecnologiche di sicuro affidamento, che può consentire una parziale riduzione delle guardie giurate e dei mezzi di scorta da impiegarsi. In entrambe le ipotesi si dovrà poi differenziare e graduare il rigore delle prescrizioni in relazione all'ambito territoriale in cui si svolgono i servizi, nonché in base all'entità delle somme trasportabili.

TRASPORTI TRADIZIONALI**A) Trasporto valori per somme fino a cento milioni di lire**

Per quel che concerne i valori fino a cento milioni, onde evitare che tali somme vengano trasportate senza alcuna forma di protezione da personale non esperto (es.: fattorini, commessi ecc.), che più facilmente può essere vittima di aggressioni, rapine, senza essere in grado di opporre alcuna resistenza, si ritiene che possano consentirsi modalità operative poco appariscenti, garantendo comunque adeguati standard di sicurezza per il personale operante.

Tali trasporti potranno pertanto essere espletati da una sola guardia particolare giurata, armata e munita del giubbotto antiproiettile, a bordo di veicolo leggero dell'istituto di vigilanza privata.

B) Trasporto valori per somme fino oltre cento milioni e fino ad un miliardo di lire**B.1 Trasporto in ambito cittadino o in territorio urbanizzato**

I servizi dovranno essere svolti con l'impiego di tre guardie giurate a bordo di furgone blindato. In particolare, per quanto riguarda il personale operante, occorrerà precisare che per tutte le guardie giurate impiegate nei servizi dovrà essere prevista la dotazione del giubbotto antiproiettile, che dovrà perentoriamente essere indossato dal personale che effettua materialmente il prelievo e la consegna dei valori. Delle tre guardie giurate, poi, una svolgerà esclusive mansioni di conducente del veicolo e non potrà mai allontanarsi dal posto di guida, tenendo il veicolo sempre con il motore avviato e assicurando il costante contatto radio con la centrale operativa.

Circa i furgoni blindati occorrerà prescrivere che i mezzi di trasporto – sino alla data del 1° gennaio 2002, termine ultimo per l'adeguamento di tutti i mezzi blindati alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate con il decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno n. 332/1998 – devono comunque presentare le medesime caratteristiche di blindatura della carrozzeria e dei vetri di sicurezza previste dal citato decreto. Inoltre, ogni veicolo utilizzato nei servizi di scorta valori dovrà essere munito di idoneo ed efficiente collegamento radio con la centrale operativa dell'istituto di vigilanza, che consenta sia comunicazioni verbali sia l'inoltro di un segnale di allarme alla centrale operativa medesima. Tale allarme deve poter essere azionato senza essere visti dall'esterno e quindi anche sotto eventuali minaccia delle armi.

Il titolare dell'istituto di vigilanza privata, ovvero un suo delegato, dovrà accertare ed annotare su appositi registri di servizio, che devono essere custoditi nei locali della sala operativa a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, l'avvenuta effettuazione dei controlli di funzionalità degli apparati rice-trasmittenti, da effettuarsi necessariamente prima dell'inizio di ciascun servizio ed almeno ogni ora durante lo svolgimento del servizio stesso. In caso di mancato funzionamento dei collegamenti radio, i servizi non potranno essere intrapresi e, in caso di avaria delle apparecchiature durante l'espletamento degli stessi, il titolare dell'istituto, ovvero il suo delegato, dovrà intraprendere ogni opportuna iniziativa atta a fornire la dovuta assistenza e l'ausilio occorrente al personale operante.

B.2 Trasporto in territorio extraurbano

Oltre quanto previsto alla precedente lettera B.1, il titolare dell'istituto di vigilanza privata interessato, ovvero un suo delegato, deve informare, almeno un giorno prima, la Questura

territorialmente competente dell'effettuazione dei servizi in argomento. A tal fine il Questore, con apposita comunicazione a tutti i titolari degli istituti, indicherà l'ufficio abilitato a ricevere tale comunicazione, impartendo le opportune disposizioni relative alle notizie che devono essere comunicate (luogo e ora del prelevamento, itinerario, data e orario presumibile di consegna), avendo cura in particolare di individuare le modalità con le quali le stesse debbono essere rese note. Per i servizi ripetitivi si ritiene sufficiente un'unica comunicazione contenente i dati suddetti, con l'indicazione del periodo nel quale i servizi medesimi verranno svolti.

Una volta ricevute tali comunicazioni, dovranno essere predisposte – d'intesa con altre Questure eventualmente interessate ovvero con i comandi od i reparti della altre forze di polizia operanti sul territorio – tutte le misure da attivarsi in caso di "allarme rapina" ovvero in presenza di ogni altra emergenza che richieda una pronta ed adeguata azione di intervento delle stesse forze di polizia.

Resta ovviamente inteso che l'effettuazione del servizio di scorta valori potrà, con provvedimento del Questore, essere differito ad altra data, in tutti quei casi in cui motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica lo impongano.

Circa i collegamenti radio, per i servizi svolti su itinerario in cui la distanza del veicolo non consenta un idoneo funzionamento delle apparecchiature ricetrasmittenti, il titolare dell'istituto di vigilanza dovrà fornire al personale operante altri idonei mezzi di comunicazione destinando anche linee telefoniche installate nei locali adibiti a centrale operativa e dedicate esclusivamente a tale servizio.

C) Trasporto valori per somme fino da un miliardo a tre miliardi di lire

Per lo svolgimento di tali servizi, ferme restando le indicazioni contenute nella precedente lettera B), il furgone blindato dovrà essere scortato da una o due autovetture radiocollegate con a bordo almeno due guardie giurate, armate e dotate di giubbotto antiproiettile.

D) Trasporto valori per somme superiori a tre miliardi di lire

I trasporti superiori ai tre miliardi di lire vanno considerati del tutto "straordinari" e pertanto potranno essere autorizzati dal Questore della provincia ove ha inizio il servizio, previa predisposizione di un apposito piano di servizio che dovrà essere opportunamente concordato tra i Questori degli ambiti territoriali di transito e di destinazione del trasporto stesso. Nell'adozione di particolari misure di vigilanza e protezione i sigg. Questori terranno conto, tra l'altro, dell'entità della somma da trasportare, della tipologia del territorio interessato dalla movimentazione, dell'eventuale trasferimento da caveau a caveau in cui le operazioni di carico e scarico dei valori avvengono esclusivamente in ambienti protetti, dell'impiego di furgoni con livello di blindatura superiore a quello standard nonché, ovviamente, dell'utilizzo delle apparecchiature tecnologiche di cui in premessa.

TRASPORTI CON UTILIZZO DI SISTEMI AD ALTA TECNOLOGIA

Per quanto concerne i trasporti mediante l'impiego di apparecchiature tecnologiche d'avanguardia, premesso che non assume alcun rilievo per l'Amministrazione se i relativi oneri finanziari restino a carico dell'istituto di vigilanza ovvero dell'ente committente, si ritiene debbano essere favorite tutte le iniziative volte ad introdurre alternativi sistemi di sicurezza e modalità operative più flessibili. Si raccomanda, tuttavia, prima di autorizzarne l'utilizzo, di notificare i competenti uffici di questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza. In proposito, si

ritiene di dover segnalare che in passato si è già espresso favorevole avviso circa l'utilizzazione di un sistema di difesa passiva definito "HDS", recentemente immesso sul mercato e già sperimentato con successo in altri Paesi europei, tendente ad eliminare l'appetibilità del bene trasportato, annullandone – quanto trattasi di cartamoneta – il valore intrinseco in caso di manomissione o forzatura delle apparecchiature che lo contengono. Tale sistema è costituito da contenitori corazzati per banconote, a chiusura elettronica, nel cui interno si genera in caso di manomissione, ovvero alla scadenza di un tempo predeterminato, una piccola esplosione che libera un particolare tipo di inchiostro indelebile che macchia le banconote rendendole prive di valore ovvero che distrugge parzialmente le banconote stesse.

Va analogamente incoraggiata l'utilizzazione di quegli strumenti di ricezione che possono consentire la radiolocalizzazione dei furgoni blindati, attraverso l'utilizzo del sistema definito G.P.S. (*global positioning system*), il cui segnale viene inviato alle sale operative degli istituti sì da consentire a questi ultimi di allertare tempestivamente le centrali operative delle Questure. Per la concreta utilizzabilità del sistema di difesa passiva appena citato, in presenza di espresse richieste da parte dei titolari degli istituti di vigilanza, dovranno essere interessate le competenti zone telecomunicazioni, per realizzare un sistema di rapido collegamento tra le sale operative degli istituti di vigilanza e quelle delle Questure.

Nel caso in cui fosse autorizzato ed utilizzato uno di simili sistemi di difesa passiva, si ritiene che nello svolgimento dei servizi di trasporto valori possano consentirsi modalità operative più snelle e con automezzi più leggeri.

In particolare, le modalità per i trasporti e la scorta di valori di cui alla lettera A), potranno essere applicate per trasporti di somme fino a duecento milioni.

Per la tipologia di trasporti di cui alla lettera B), mantenendo fermo l'uso dei furgoni blindati, potranno essere utilizzate solo due guardie particolari giurate; laddove venissero adottati contemporaneamente più sistemi di difesa tecnologica, al posto dei furgoni blindati potranno essere utilizzate vetture blindate ovvero furgoni con blindatura della sola cabina guida.

Nella fattispecie di cui alla lettera C), concernente i trasporti da un miliardo a tre miliardi di lire, ferma restando la presenza di almeno tre guardie particolari giurate, potranno essere eliminate le vetture di scorta ed il relativo personale.

In ogni caso il diffuso utilizzo da parte degli istituti di vigilanza privata delle apparecchiature in parola dovrà essere opportunamente pubblicizzato, in modo da scoraggiare aggressioni o rapine da parte di organizzazioni criminali.

Per tutti i limiti di somme di cui alle lettere A, B e C, sia con i tradizionali mezzi di trasporto, sia con l'impiego di sistemi ad alta tecnologia, potrà essere considerata tollerabile un'eccedenza massima del 10%, qualora l'esatto ammontare della somma da trasportare venga comunicato tardivamente all'istituto incaricato del servizio.

* * * * *

Si ritiene, infine, di richiamare l'attenzione sulla circostanza che la presente direttiva contiene indicazioni di carattere generale tese a garantire le misure minime di sicurezza per gli operatori del settore, mentre rimane nella piena discrezionalità delle SS.LL. la possibilità di individuare tutte quelle altre prescrizioni la cui imposizione sia giustificata da particolari esigenze locali di ordine e sicurezza pubblica.

Ci si riferisce, ad esempio, alle prescrizioni relative agli orari di svolgimento dei servizi in parola, la cui effettuazione non potrà mai consentirsi nella fascia oraria che va dalle ore 11,00

alle ore 06,00, anche se nell'imporre tale divieto dovrà comunque tenersi conto delle esigenze connesse ai transiti dei trasporti a lunga percorrenza. A tal riguardo si rammenta che sia per gli orari di servizio, sia per l'effettuazione di orari prolungati, nonché per i turni di riposo e gli intervalli non retribuiti, ossia per tutto quanto rientri nel concetto di organizzazione del lavoro, dovranno in primo luogo rispettarsi gli accordi contenuti nei contratti collettivi di lavoro. Andrà altresì previsto che il personale adibito a tale tipologia di servizi, soprattutto se riguardante trasporto di somme ingenti di denaro, abbia maturato una congrua anzianità di servizio che si ritiene, per omogeneità di comportamenti su tutto il territorio nazionale, di dover fissare in sei mesi.

Si ritiene infine di dover segnalare l'opportunità di considerare come obiettivi sensibili gli immobili destinati dagli istituti di vigilanza a caveaux e quelli utilizzati per il ricovero dei mezzi blindati utilizzati dagli stessi istituti per il trasporto valori. Di conseguenza tali strutture dovranno essere inserite nei piani coordinati per il controllo del territorio da parte delle diverse forze di polizia operanti in ambito provinciale ed in occasione delle normali attività di polizia amministrativa dovrà ovviamente essere rivolta la massima attenzione per la verifica dell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dal Prefetto all'atto del rilascio della relativa licenza.

Si confida nella consueta faticosa collaborazione e si pregano le SS.LL. di curare la massima diffusione tra la grande utenza degli istituti di vigilanza privata (banche, direzioni provinciali PP.TT., imprese operanti nel settore orafo, ecc.) delle disposizioni che verranno impartite sulla base della presente direttiva, anche al fine di evitare che possano essere richieste prestazioni di servizi che contrastino con le prescrizioni imposte a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Di Gennaro